Deliberazione n.86/2025/ PAR

CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Puglia

La Sezione, composta dai magistrati:

Cinzia Barisano	Presidente
Nunzio Mario Tritto	Primo Referendario
Daniela Piacente	Primo Referendario
Donatella Palumbo	Referendario
Antonio Arnò	Referendario
Valeria Mascello	Referendario
Maria Rosaria Pedaci	Referendario, *relatore*
Benedetta Civilla	Referendario
Salvatore Romanazzi	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

Vista la richiesta di parere avanzata dal Comune di Chieuti assunta al protocollo di Segreteria di questa Sezione n. 2545 del 28.05. 2025;

Udito il relatore, Referendario Maria Rosaria Pedaci, nella Camera di consiglio del 12 giugno 2025, convocata con ordinanza n. 14/2025

Premesso in

FATTO

Il Comune di Chieuti (FG), in persona del Sindaco, ha inoltrato a questa Sezione Regionale di controllo, una richiesta di parere diretta a conoscere se gli incentivi tecnici di cui all'art. 35 del DLGS 36/2023 possano essere riconosciuti anche in favore del personale dell'ufficio finanziario che assiste l'ufficio tecnico nella rendicontazione svolgendo attività alle quali quest'ultimo non può attendere o perché non abilitato all'utilizzo dei sistemi informatici o perché esulanti dalla sua competenza. Nella richiesta, inoltre viene specificata la sussistenza di un regolamento che consente la creazione della struttura tecnico -amministrativa, anche trasversalmente e, cioè, potendo individuare i collaboratori del Responsabile competente in altri settori dell'ente che non siano specificatamente quello tecnico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)Ammissibilità della richiesta del parere.

In via preliminare, nel corretto esercizio della funzione consultiva assegnata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, occorre vagliare l'ammissibilità della richiesta di parere portata all'attenzione del Collegio.

Circa l'ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è soggettivamente ammissibile in quanto formulata dal Sindaco, rispettando i principi espressi dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte nella deliberazione n. 11/2020/QMIG, sia con riguardo all'ente che ha la capacità di proporre l'istanza, sia relativamente al soggetto che può formalmente avanzarla.

La mancata istituzione del C.A.L. all'interno delle regioni, così come il suo mancato funzionamento (è il caso della Regione Puglia, in cui l'organo sebbene istituito, non risulta ancora operante) non preclude la possibilità di attivare la funzione consultiva assegnata alla Sezione regionale, dovendo in tal caso ritenersi legittimati ad avanzare la relativa istanza, i soli organi rappresentativi dell'ente locale (cfr. Sezione delle autonomie, atto di indirizzo 27.04.2004).

Circa l'ammissibilità oggettiva.

Quanto al profilo dell'attinenza con la materia della contabilità pubblica, si rappresenta che, con diverse deliberazioni, sia della Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n.

3/SEZAUT/2014/QMIG), sia delle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 54/CONTR/2010, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, D.L. 1 luglio 2019, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), questa Corte ha identificato la materia della "*contabilità pubblica*", precisando che "*la stessa coincide con il sistema di "norme e principi che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*" ed escludendo, dunque, di ricondurre tale funzione consultiva nell'alveo di una consulenza generale.

Inoltre, le Sezioni Riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/2010 sopra richiamata, nell'esprimere principi vincolanti per le Sezioni regionali di controllo relativamente al concetto di "contabilità pubblica", hanno fatto riferimento ad una visione dinamica di tale accezione, che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri.

La nozione di "contabilità pubblica" non va, dunque, circoscritta nel solo ambito della tenuta delle scritture contabili/o alla normativa avente per oggetto le modalità di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ma va estesa a problematiche interpretative inerenti a statuizioni recanti limiti e divieti "*strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa ed idonei a ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui relativi equilibri di bilancio*" (SS.RR. delibera n. 54, del 17 novembre 2010) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica".

Nella fattispecie, il quesito formulato riguarda la materia degli incentivi tecnici e rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica in senso dinamico, essendo attinente al corretto uso delle risorse pubbliche.

Inoltre, il quesito per come formulato dal Sindaco del comune di Chieuti (FG) risponde ai requisiti di generalità e astrattezza e non interferisce con altre funzioni giurisdizionali assegnate alla Corte o ad altri plessi.

Merito.

Gli incentivi per le funzioni tecniche sono attualmente disciplinati dall'art 45 del d.lgs. 36/2023, il quale, pur muovendosi nel medesimo ambito di applicazione della normativa previgente, amplia le attività incentivabili e semplifica l'erogazione degli incentivi,

prevedendo che le risorse destinate all'incentivazione possano essere corrisposte ai soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed ai loro collaboratori, senza imporre una specifica competenza tecnica in proposito.

Quindi la norma non sembra richiedere un espressa qualifica "tecnica "del soggetto, ma dal suo tenore letterale può agevolmente evincersi che tale qualifica sia invece necessaria per le attività oggetto di incentivazione.

Infatti l'art 45 al primo comma rimanda all'allegato I.10 del medesimo decreto (di cui è prevista l'abrogazione e la sostituzione a seguito dell'emanazione di un corrispondente regolamento adottato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituirà integralmente anche in qualità di allegato al codice), che contiene un elenco dettagliato e tassativo di attività tecniche incentivabili, che sono: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).

Solo in presenza di attività di tale natura è, pertanto legittima l'erogazione dell'incentivo non potendo essere estesa la previsione derogatoria rispetto al principio dell'onnicomprensività della retribuzione anche ai pur importanti e necessari compiti svolti dal servizio finanziario (Sez. Controllo Lombardia 196/2023/PAR).

A favore di tale soluzione, oltre al tenore letterale della norma, si evidenzia che il finanziamento degli incentivi in questione deve necessariamente essere ricondotto al quadro economico di progetto ed allocato negli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o

nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, con la conseguenza che viene a crearsi "*un collegamento diretto tra la specifica procedura attivata e l'onere che ricade su di essa, ad esclusione di ogni altra spesa dovuta ad attività che, seppur ricollegabili, in senso lato, alla singola procedura, non afferiscono direttamente ad essa. Senza contare che le disposizioni in parola prevedono che la corresponsione dell'incentivo venga effettuata a seguito dell'accertamento delle specifiche attività, o delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti. Il riferimento normativo, quindi, è a attività o funzioni specifiche, diverse da quelle finanziarie, che connotano invece il procedimento in via generale.*" (Sez. Controllo Lombardia 196/2023/PAR).

Tale ultima deliberazione pone l'accento anche su di una ulteriore circostanza e, cioè, che la *ratio* dell'istituto in questione sia da ricercarsi nella volontà del legislatore di valorizzare le professionalità interne all'ente, evitando il ricorso a professionisti esterni. "*Le attività relative alla programmazione, al monitoraggio e al controllo degli aspetti finanziari sono attività non esternalizzabili, che devono rimanere in capo all'ente ed essere necessariamente effettuate da soggetti interni. In questo quadro, ammetterle agli incentivi finirebbe per distorcere le finalità perseguite dal legislatore*" (Sez. Controllo Lombardia 196/2023/PAR).

PQM

la Sezione regionale di controllo per la Puglia rende il parere nei sensi di cui in motivazione.

La presente deliberazione sarà trasmessa, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Bari nella camera di consiglio del 12 giugno 2025.

Il Magistrato relatore — Il Presidente

F.to Maria Rosaria Pedaci — **F.to Cinzia Barisano**

Depositata il 13 giugno 2025

Il Direttore della Segreteria

F.to Elisabetta LENOCI